

DC PFLAENC SETTORE CONSULENZA

Da: Cervi Davide <davide.cervi@carige.it>
Inviato: giovedì 2 settembre 2021 15:51
A: DC PFLAENC SETTORE CONSULENZA
Oggetto: Bozza di circolare in materia di trust pubblicata in consultazione: proposta di integrazione

Buongiorno.

La Relazione al D.Lgs. 461/97, con riferimento al comma 6, articolo 6, chiarisce che *“L’ultima parte della disposizione in esame contiene, oltre a norme procedurali, anche norme di carattere sostanzialmente antielusivo, in quanto finalizzate ad evitare che attraverso il trasferimento dei titoli o altri valori mobiliari dal dossier in amministrazione presso un intermediario ad altro conto di deposito di pertinenza di soggetti diversi dal titolare del dossier di provenienza (trasferimento che si presume connesso ad operazioni di realizzo dei titoli e valori trasferiti) si verifichino dei salti d’imposta. Per ovviare a tale inconveniente, la fattispecie dinanzi descritta viene equiparata alla cessione, e, quindi, si considera suscettibile di generare plusvalenze (ovvero minusvalenze) il cui ammontare va determinato sulla base del valore previsto dal successivo articolo 7 per l’applicazione dell’imposta sul risparmio gestito”*.

Pertanto, la norma citata stabilisce l’equiparazione alle cessioni a titolo oneroso dei trasferimenti di strumenti finanziari verso

- rapporti assoggettati al cd. regime amministrato intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza;
- gestioni patrimoniali individuali assoggettate al cd. regime gestito, indipendentemente dall’intestazione.

In considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in materia di trust, per cui *“gli atti di dotazione dei beni in trust comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del trust e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al trustee, non determinando effetti traslativi”* e di quanto affermato al paragrafo 3.3.1 della bozza di circolare in materia di trust pubblicata in consultazione, ove si precisa, con riferimento all’Atto di dotazione dei beni in trust, che *“La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust. Infatti, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «non determina effetti traslativi perché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust» (Corte di Cassazione - Sentenza n. 8082 del 2020)”*, si propone di integrare la menzionata bozza di circolare con il chiarimento avente ad oggetto la natura fiscale del trasferimento di strumenti finanziari disciplinato dal citato articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 461/97 a un rapporto intestato a un trust non commerciale residente o a un trust fiscalmente non residente in Italia.

Trasmetto la presente a uso interno e per i fini consentiti.

Con l’occasione cordiali saluti.

Davide Cervi

886/1 - BACK-OFFICE CENT. R/RISPARMIO GESTITO

BANCA CARIGE S.p.a.

C/o Agenzia 8 di Milano – Cod. 2378

Via Guglielmo Silva, 28

20149 MILANO

Telefono 02.88185030 - Interno 3239030

AVVERTENZA

Chi riceve la presente è tenuto a verificare che la stessa sia effettivamente a lui indirizzata; in caso contrario, considerate le conseguenze penali connesse alla cognizione e/o diffusione di corrispondenza non a sé diretta, lo si invita ad avvisare tempestivamente il mittente, distruggendo comunque le eventuali copie o stampe della medesima.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and delete this message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material contained in this e-mail is strictly forbidden.